



Policy sulle armi

Aprile 2019

INDICE

PREMESSA	3
1 DEFINIZIONI	4
2 QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE ESTERNO DI RIFERIMENTO	6
3 PRINCIPALI RUOLI E RESPONSABILITA'	7
4 PRINCIPI E LINEE GUIDA	8
4.1 Relazioni con i clienti	8
4.2 Operatività aziendale a supporto di operazioni di commercio internazionale di armi	8
4.2.1 Paesi vietati	9
4.2.2 Paesi soggetti a restrizioni	9
5 PRINCIPALI MACROPROCESSI	11
5.1 Rapporti con i clienti	11
5.2 Operatività aziendale a supporto di operazioni di commercio internazionale di armi	11
5.3 Monitoraggio e rendicontazione	11
5.4 Adempimenti normativi	12
6 FLUSSI INFORMATIVI.....	13
6.1 Monitoraggio e rendicontazione	13
7 ALLEGATI	14
7.1 Mappa logica di verifica dei Paesi	14

PREMESSA

Obiettivo del Gruppo UBI Banca è sostenere realtà importanti per il tessuto economico del territorio, e contribuire così anche al mantenimento di strumenti e forze militari utili alla difesa della pace e della sicurezza nazionale e internazionale, rispettando nel contempo le preoccupazioni e le istanze presenti nella società civile. Ciò anche in considerazione sia del rischio reputazionale connesso alla rilevanza, anche mediatica, delle attività connesse alla produzione e al commercio internazionale di armi, sia dell'importanza che una autoregolamentazione in materia assume ai fini del collocamento dei titoli di debito e di capitale e di prodotti e servizi del Gruppo presso un crescente segmento di investitori e di clienti (in particolare organizzazioni non profit), che incorporano criteri etici nelle proprie scelte economiche.

Nello specifico con la presente Policy, il Gruppo UBI Banca intende indicare le linee guida volte a disciplinare l'operatività con i clienti imprese coinvolti nel settore delle armi ad uso sia civile che militare, come di seguito definite, nonché l'operatività specifica a supporto di operazioni di commercio internazionale di armi, nei termini di seguito delineati.

Gli indirizzi in ordine all'operatività nel settore degli armamenti sono esplicitati rispetto a:

- le tipologie di armi oggetto dell'attività delle imprese clienti;
- i Paesi destinatari o di provenienza dei beni e servizi oggetto delle transazioni di commercio internazionale di armi delle imprese clienti.

La definizione della presente Policy, così come le eventuali modifiche e gli aggiornamenti, è a cura di UBI - Chief Financial Officer.

1 DEFINIZIONI

Con riferimento alle tipologie di armi, ai fini della Policy sono definite:

- **Materiali di armamento:** i beni e servizi identificati all'art.2 della Legge n. 185 del 9 luglio 1990, "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito del materiale di armamento (Legge n. 185/1990)" e successivi aggiornamenti¹;
- **Armi vietate,** quei Materiali d'armamento che costituiscono:
 - armi di distruzione di massa nucleari², biologiche³ e chimiche⁴ e armi all'uranio impoverito;
 - agenti tossici chimici o biologici e materiale radioattivo⁵;
 - missili in grado di trasportare armi di distruzione di massa⁶;
 - armi convenzionali controverse, rappresentate da armi a frammentazione, mine, armi incendiarie e laser accecanti⁷.
- **Armi leggere,** le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n.110, nonché le armi corte da sparo non automatiche, escluse dall'ambito di applicazione della citata L. 185/1990 e successivi aggiornamenti⁸; queste armi rientrano tuttavia nel novero dei Materiali di armamento quando sono oggetto di trasferimenti intracomunitari o esportazioni nei confronti di enti governativi o di Forze armate o di polizia, come previsto dalla L.185/1990⁹.
- **Armi fuori policy,** le armi sportive e da caccia e relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni, le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare, escluse dall'ambito di applicazione della Legge n. 185 del 9 luglio 1990 e successivi aggiornamenti⁸; queste armi rientrano tuttavia nel novero dei Materiali di armamento quando sono oggetto di trasferimenti

¹Art. 2 comma 1: "Sono considerati materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia" (art. 2 Legge 9 luglio 1990 n. 185) – Rif. Ai fini della presente policy Wassenaar Arrangement Munitions List (08) ad esclusione del codice ML1.a.

² Rif. Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons (1968), Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime (MTCR) , Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCOC).

³ Rif. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (Biological Weapons Convention del 1972).

⁴ Rif. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Convenzione di Parigi del 1993).

⁵ Rif. Wassenaar Arrangement Munitions List.

⁶ Rif. Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCOC sottoscritto all'AIA nel 2002) e Missile Technology Control Regime (MTCR).

⁷ Rif. Convention on Certain Conventional Weapons, Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Ottawa Convention o Mine Ban Treaty), Convention on Cluster Munitions e Wassenaar Arrangement Munitions List (08).

⁸ Art. 1 comma 11: "Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n.110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare." – Rif. Ai fini della presente policy Wassenaar Arrangement Munitions List (08) codice ML1.a.

intracomunitari o esportazioni nei confronti di enti governativi o di Forze armate o di polizia, come previsto dalla L.185/1990⁹, e in tal caso rientrano nel campo di applicazione della Policy.

Con riferimento ai Paesi, ai fini della Policy sono:

- **Paesi vietati** i Paesi soggetti a sanzioni internazionali di embargo sulle armi;
- **Paesi soggetti a restrizioni** i Paesi individuati da UBI Banca applicando i criteri di valutazione previsti al successivo paragrafo 4.2.2;
- **Paesi non soggetti a valutazione** i Paesi appartenenti all'Unione Europea, alla NATO o all'OCSE e i Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione in materia di difesa; questi Paesi non vengono valutati e nei loro confronti è sempre possibile operare.

⁹ Art. 1 comma 11: "... Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia".

2 QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE ESTERNO DI RIFERIMENTO

Quanto disciplinato dal presente Documento è definito ed articolato in maniera conforme alla seguente normativa esterna:

- Legge n. 185/1990 “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito del materiale di armamento” e successivi aggiornamenti” e successive modifiche e integrazioni;
- Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo “Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari”;
- Direttiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa;
- D. Lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni.

3 PRINCIPALI RUOLI E RESPONSABILITA'

Il **Consiglio di Amministrazione** di UBI delibera in merito ad eventuali deroghe alla presente Policy.

UBI - Chief Commercial Officer per UBI Banca (con facoltà di delega all'Area Global Transaction Banking) e il **Direttore Generale**¹⁰ per le altre Banche/società del Gruppo:

- autorizzano l'apertura del rapporto con controparti che risultano coinvolte in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Materiali di armamento e/o di Armi leggere;
- definiscono i tempi e le modalità di dismissione del rapporto con la clientela qualora la stessa risultasse coinvolta in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Armi vietate;
- autorizzano le attività connesse a operazioni di commercio internazionale di Materiali di armamento e alle esportazioni di Armi leggere¹¹.

UBI - Chief Commercial Officer per UBI Banca e il **Direttore Generale**¹² per le altre Banche/società del Gruppo:

- propongono a UBI - Chief Financial Officer eventuali deroghe alla Policy da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca;
- provvedono alle segnalazioni normativamente richieste dalla L.185/1990 (per il tramite di Area Global Transaction Banking con facoltà di delega "ad personam" nell'ambito dell'Area Global Transaction Banking e delle relative strutture per UBI Banca e con facoltà di delega "ad personam" nell'ambito delle proprie strutture per le altre Banche/società del Gruppo).

UBI - Chief Commercial Officer, unitamente a UBI - Chief Financial Officer, promuove iniziative di formazione/informazione per il Gruppo, con particolare riguardo per gli operatori delle strutture commerciali ai fini di una piena comprensione dei contenuti e delle motivazioni etiche ed economiche della presente Policy.

UBI - Chief Financial Officer, con il supporto di **UBI - Corporate Social Responsibility**, :

- valuta i Paesi, ad eccezione di quelli non soggetti a valutazione (come definiti al paragrafo 1) secondo i criteri previsti al successivo paragrafo 4.2.2 e predisporre e sottopone all'approvazione del Comitato Crediti di UBI Banca le liste dei Paesi vietati e dei Paesi soggetti a restrizioni;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, eventuali deroghe alla Policy;
- unitamente a UBI - Chief Commercial Officer, promuove iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo per gli operatori delle strutture commerciali ai fini di una piena comprensione dei contenuti e delle motivazioni etiche ed economiche della presente Policy;
- cura il monitoraggio e la rendicontazione circa l'applicazione della Policy nei confronti di UBI - Consiglio di Amministrazione e degli Stakeholder¹³.

Il **Comitato Crediti di UBI Banca** approva per il Gruppo le liste dei Paesi vietati e dei Paesi soggetti a restrizioni, su proposta di UBI - Chief Financial Officer.

La definizione e l'esecuzione dei controlli di 2° livello competono a **UBI - Chief Compliance Officer** e **UBI - Anti-Money Laundering & Investigations**, quelli di 3° livello a **UBI - Chief Audit Executive**.

¹⁰ Amministratore Delegato ove non previsto/nominato il Direttore Generale

¹¹ Ad eccezione delle sole operazioni relative a programmi di produzione congiunta intergovernativi e delle operazioni effettuate per conto dello Stato o da enti pubblici di cui all'art. 1 comma 8 lettere a) e d) e comma 9 lettere a) e b) della L.185/1990.

¹² Amministratore Delegato ove non previsto/nominato il Direttore Generale

¹³ Per elenco degli stakeholder si v. Codice Etico del Gruppo.

4 PRINCIPI E LINEE GUIDA

4.1 Relazioni con i clienti

Non potranno in alcun modo essere intrattenute relazioni con soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, pongano in essere attività illegali o comunque in contrasto con i principi richiamati in premessa o che risultino coinvolti in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Armi vietate.

A tal fine le imprese clienti sono tenute a dichiarare alla Banca/Società del Gruppo con cui intrattengono o intendono intrattenere rapporti la tipologia di armi oggetto della propria attività, rispetto alle casistiche definite nel paragrafo 1 (Armi vietate, Materiali di armamento diversi dalle Armi vietate, Armi leggere, Armi fuori policy).

4.2 Operatività aziendale a supporto di operazioni di commercio internazionale di armi

L'operatività posta in essere nell'ambito della Policy dovrà essere limitata alle sole imprese che siano residenti in Paesi appartenenti all'UE, alla NATO o all'OCSE e ogni operazione dovrà essere assoggettata ai vincoli di conformità alla vigente normativa esterna – con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e alle disposizioni in tema di trasparenza e operazioni concluse con soggetti in conflitto di interesse (parti correlate e/o parti collegate) – secondo le disposizioni dettate dalla normativa interna del Gruppo.

Con riferimento alle operazioni di commercio internazionale di armi della clientela, dovrà essere garantita l'assoluta conformità delle stesse a tutte le normative nazionali e internazionali tempo per tempo vigenti e non potranno essere assistite operazioni che non siano state autorizzate dalle competenti autorità italiane o dell'Unione Europea. In particolare, le operazioni aventi ad oggetto Materiali d'armamento dovranno risultare autorizzate ai sensi della Legge n. 185 del 9 luglio 1990, "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito del materiale di armamento (Legge n. 185/1990)" e successivi aggiornamenti.

La legge citata prevede che le esportazioni di Materiali di armamento siano autorizzate dal Ministero degli affari esteri (le autorizzazioni dipendono quindi dalle relazioni politiche tra il Governo in carica e i Paesi destinatari) e che l'Italia si attenga alle Posizioni Comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC del Consiglio Europeo. A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Europeo della citata Posizione Comune, le operazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali devono rispettare otto criteri fondamentali, che riguardano:

- l'esistenza di sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dall'Unione Europea (c.d. embarghi sulle armi);
- il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;
- la situazione interna del Paese destinatario in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati;
- il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale (es. esistenza o probabilità di un conflitto armato con altri Paesi o probabilità di utilizzo dei materiali di armamento acquistati per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale o difesa);
- la sicurezza nazionale degli stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi amici e alleati;
- i comportamenti del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, segnatamente la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale;
- il rischio di sviamento dei beni/tecnologie acquistati all'interno del Paese o di riesportazione a condizioni non ammissibili (es. triangolazioni);
- la compatibilità delle esportazioni con lo sviluppo sostenibile del Paese destinatario.

Poiché è facoltà delle autorità nazionali autorizzare singole operazioni sulla base di valutazioni condotte caso per caso anche nei confronti di Paesi valutati a rischio rispetto a taluni criteri della Posizione Comune, UBI Banca – stante anche l'impegno assunto con la sottoscrizione dei principi del Global Compact in materia di rispetto dei diritti umani¹⁴ – intende assicurarsi di evitare in ogni caso il coinvolgimento in operazioni di commercio internazionale di armi dirette verso Paesi che, pur non essendo soggetti a sanzioni internazionali di embargo sulle armi, si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- siano in conflitto armato o costituiscano una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale;
- attuino o tollerino gravi violazioni dei diritti umani;
- presentino un basso indice di sviluppo umano.

Inoltre, onde evitare il possibile coinvolgimento in operazioni di mero brokeraggio e in possibili situazioni di corruzione sono vietate operazioni nelle quali i costi di intermediazione siano sproporzionati rispetto al valore dei beni/servizi oggetto della transazione.

4.2.1 Paesi vietati

Nei confronti dei Paesi vietati è tassativamente esclusa ogni operatività, senza alcuna possibilità di deroga.

4.2.2 Paesi soggetti a restrizioni

In relazione alle tre fattispecie sopra riportate (conflitti armati e minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, violazioni dei diritti umani e condizioni di sviluppo), per ogni Paese diverso dai Paesi non soggetti a valutazione (come definiti al paragrafo 1), UBI – Chief Financial Officer, con il supporto di UBI – Corporate Social Responsibility, valuta:

- il rischio di minaccia per la pace e la sicurezza internazionale attraverso la verifica delle sanzioni di embargo non obbligatorie o dichiarate da istituzioni diverse da UE, ONU e OSCE, del coinvolgimento in conflitti armati sia interni che esterni e della mancata sottoscrizione dei principali trattati internazionali sulle armi sottoscritti dall'Italia, sulla base delle informazioni rilasciate dall'ONU o da primarie organizzazioni non governative a livello internazionale, della presenza nella lista dei Paesi sotto monitoraggio per rischio riciclaggio/terrorismo tenuta da UBI Banca nell'ambito dei presidi normativi antiriciclaggio;
- la responsabilità di gravi violazioni dei diritti umani, incluso il reclutamento di minori nelle forze armate (c.d. bambini soldato) rilevata dall'ONU o dai rapporti di primarie organizzazioni non governative a livello internazionale;
- un basso livello di sviluppo umano e/o elevati livelli di povertà sulla base di indicatori rilevati dall'ONU o da primarie organizzazioni non governative a livello internazionale.

Nella valutazione delle informazioni è assegnato un peso maggiore a quelle provenienti da fonti istituzionali, secondo lo schema riportato in allegato.

Nei confronti dei Paesi soggetti a restrizioni valgono le seguenti limitazioni:

- le operazioni relative ad esportazioni di Materiali di armamento possono essere autorizzate solo se effettuate con controparti istituzionali e se strettamente ed evidentemente connesse ad attività di carattere umanitario (es. operazioni di sminamento, di assistenza e protezione di rifugiati, mezzi destinati a organizzazioni di soccorso) oppure a specifici accordi intergovernativi (es. per il contrasto del terrorismo internazionale, la sicurezza nazionale o il controllo dell'emigrazione clandestina) o ad iniziative di organismi e istituzioni internazionali di cui l'Italia sia parte attiva o membro (es. ONU ed UE), che prevedano l'impiego di forze multilaterali per il ripristino o il rafforzamento della pace e/o la ricostruzione delle strutture istituzionali del Paese;

¹⁴ Principi del Global Compact nel campo dei diritti umani:

1. Sostenere e rispettare i diritti umani nell'ambito delle rispettive sfere di influenza;
2. Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

- le operazioni relative ad esportazioni di Armi leggere possono essere autorizzate solo se destinate a controparti istituzionali.

A seguito della valutazione dei Paesi effettuata, UBI – Chief Financial Officer, con il supporto di UBI - Corporate Social Responsibility, predispone e sottopone all'approvazione del Comitato Crediti di UBI Banca le liste dei Paesi vietati e dei Paesi soggetti a restrizioni.

5 PRINCIPALI MACROPROCESSI

5.1 Rapporti con i clienti

L'apertura di rapporti verso controparti che risultano coinvolte in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Materiali di armamento e/o di Armi leggere dovrà essere autorizzata dal Chief Commercial Officer per UBI Banca (con facoltà di delega all'Area Global Transaction Banking) o dal Direttore Generale¹⁵ per le altre Banche /Società del Gruppo, previo espletamento, da parte delle strutture competenti, di tutti gli adempimenti in tema di adeguata verifica degli effettivi titolari dei rapporti stessi, come disposto dalle normative di legge e del Gruppo in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Nel caso in cui un'impresa risultasse coinvolta in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Armi vietate, l'apertura del rapporto non potrà essere autorizzata.

Se l'impresa fosse già cliente, il Chief Commercial Officer per UBI Banca (con facoltà di delega all'Area Global Transaction Banking) o Direttore Generale¹⁶ delle altre Banche/Società del Gruppo provvederà a definire i tempi e le modalità di dismissione del rapporto.

5.2 Operatività aziendale a supporto di operazioni di commercio internazionale di armi

Sono soggette ad autorizzazione da parte del Chief Commercial Officer di UBI Banca (con facoltà di delega all'Area Global Transaction Banking) o del Direttore Generale¹⁷ delle per le altre Banche/Società del Gruppo, previa adeguata verifica del cliente ai sensi della presente Policy, tutte le attività connesse a operazioni di commercio internazionale di Materiali di armamento e di esportazioni di Armi leggere, ad eccezione delle sole operazioni relative a programmi di produzione congiunta intergovernativi e delle operazioni effettuate per conto dello Stato o da enti pubblici di cui all'art. 1 comma 8 lettere a) e d) e comma 9 lettere a) e b) della L.185/1990.

Tutti i clienti, ad eccezione di quelli che producono e/o commercializzano esclusivamente Armi fuori Policy – salvo che ricorra l'ipotesi di doverle trattare come Materiale di armamento per effetto dell'art. 1 comma 11 della L.185 – sono tenuti a fornire per ogni operazione, anche tramite dichiarazione apposta sui documenti contabili, informazioni idonee a stabilire se la stessa sia fuori dal campo di applicazione della Policy (operazione relativa ad Armi fuori Policy) o sia esente da autorizzazione (operazione di importazione di Armi leggere od operazione relativa a programmi di produzione congiunta intergovernativi o effettuata per conto dello Stato o da enti pubblici di cui all'art. 1 comma 8 lettere a) e d) e comma 9 lettere a) e b) della L.185/1990) e, salvo il caso di operazione fuori dal campo di applicazione della Policy, l'indicazione del Paese di provenienza delle armi o del Paese in cui risiede l'utilizzatore finale delle stesse. In mancanza di tali indicazioni, l'operazione non potrà essere effettuata.

5.3 Monitoraggio e rendicontazione

Semestralmente, UBI - Chief Commercial Officer, per il tramite di UBI – Global Transaction Banking e il Direttore Generale¹⁸ per le altre società controllate, trasmettono a UBI – Corporate Social Responsibility le informazioni su:

¹⁵ Amministratore Delegato ove non previsto/nominato il Direttore Generale

¹⁶ Amministratore Delegato ove non previsto/nominato il Direttore Generale

¹⁷ Amministratore Delegato ove non previsto/nominato il Direttore Generale

¹⁸ Amministratore Delegato ove non previsto/nominato il Direttore Generale

- assunzioni e dimissioni di rapporti con clienti coinvolti in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Materiali di armamento e/o di Armi leggere effettuate o non effettuate in conformità o in deroga alla presente Policy;
- operazioni effettuate in conformità o in deroga alla presente Policy o non effettuate perché non conformi alla stessa.

UBI – Chief Financial Officer, con il supporto di UBI - Corporate Social Responsibility, sulla base delle informazioni ricevute predispose una relazione semestrale di sintesi (comprensiva di eventuali impatti reputazionali) per il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca e una relazione annuale pubblicata sul sito Internet istituzionale.

5.4 Adempimenti normativi

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Rete, il Responsabile dell'Area Global Transaction Banking per UBI Banca (con facoltà di delega "ad personam" nell'ambito dell'Area Global Transaction Banking e delle relative strutture) e il Direttore Generale¹⁹ delle altre Banche/Società del Gruppo (con facoltà di delega "ad personam" nell'ambito delle proprie strutture) provvedono ad effettuare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei tempi e nei modi normativamente previsti, la segnalazione di tutte le transazioni bancarie e di tutte le attività di finanziamento, anche estero su estero, connesse con le operazioni disciplinate dalla L.185/1990.

¹⁹ Amministratore Delegato ove non previsto/nominato il Direttore Generale


6 FLUSSI INFORMATIVI

6.1 Monitoraggio e rendicontazione

Owner	Contenuto flusso informativo	Destinatario	Periodicità
UBI - Chief Financial Officer	Informativa di sintesi in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> • assunzioni e dimissioni di rapporti con Clienti coinvolti in attività di produzione, sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di Materiali di armamento e/o di Armi leggere effettuate o non effettuate in conformità o in deroga alla presente Policy • Operazioni effettuate in conformità o in deroga alla presente Policy o non effettuate perché non conformi alla stessa ed eventuali impatti reputazionali 	UBI – Consiglio di Amministrazione	Semestrale

7 ALLEGATI

7.1 Mappa logica di verifica dei Paesi



¹ **Paesi che hanno accordi con l'Italia in materia di difesa**
 +<http://itra.esteri.it/Default.aspx>

² **Verifica criteri di Policy**

Conflitto armato / minaccia sicurezza internazionale

+Embarghi UE/ONU non obbligatori o di altri enti (valore 1)

+Conflitti armati (valore 0,5)

+Trattati internazionali (valore 1) / Liste antiriciclaggio (valore 1,5)

Diritti umani

+Gravi violazioni riportate da organizzazioni sociali (valore 0,5)

+Gravi violazioni riportate dall'ONU (valore 1,5) / Bambini soldato rilevati dall'ONU (valore 1,5)

Sviluppo umano

+Basso indice di sviluppo umano calcolato dall'UNDP e/o elevato indice globale della fame calcolato da IFPRI (valore 1 o 0,5)